



Distinzione per sesso al 30/06/2007					
	Collaboratori		Testimoni		
	M	F	M	F	
Mafia	239	3	7	3	
Camorra	247	10	17	9	
Ndr	97	3	12	9	
S.C.U.	76	8	2	0	
Altre	105	7	5	7	
Tot.	764	31	43	28	
Familiari	1041	1640	97	124	

La suddivisione per età dei collaboratori di giustizia evidenzia una maggior concentrazione nella fascia tra i 40 e i 60 anni (419 uomini e 11 donne su un totale di 795). Una distribuzione analoga caratterizza i testimoni (24 uomini e 12 donne su 71). Una siffatta composizione presenta conseguenze rilevanti sul piano del reinserimento sociale. L'inserimento nel mondo del lavoro dipendente è infatti più difficoltoso per i soggetti di età avanzata, soprattutto quando si accompagna, come nel caso della maggior parte dei



collaboratori, a modesti livelli di istruzione e a scarsità di pregresse esperienze lavorative.



Tra i familiari, si nota invece un fenomeno opposto. In linea con la tendenza affermatasi in questi anni, è preponderante la presenza di minori: 1119 su 2681 tra i collaboratori e 85 su 221 tra i testimoni. Questo dato pone in primo piano la necessità di curare la fase dell'inserimento

scolastico e della formazione professionale, nonché quella del supporto psicologico in presenza di difficoltà di inserimento nelle realtà sociali delle località protette.

Il matrimonio è la condizione sociale più diffusa nella popolazione protetta. Sono 515 i collaboratori di giustizia e 40 i testimoni sposati. I *singles* ammontano a 121 tra i primi e 17 tra i secondi.

Nel primo semestre del 2007, il sistema della protezione ospitava 23 collaboratori di giustizia extracomunitari (2 in più rispetto al precedente), che hanno reso dichiarazioni alle Autorità giudiziarie italiane in procedimenti in corso nel nostro Paese. Il gruppo più



consistente tra i collaboratori era quello proveniente da Paesi africani, soprattutto del Maghreb (11 persone), seguito da sudamericani (4), ucraini (2) e cinesi (2). I 4 restanti collaboratori provenivano da Russia, Croazia, Albania e Turchia.

I **6** cittadini stranieri sotto protezione come testimoni (cifra invariata rispetto al precedente semestre) erano invece di nazionalità russa (2), ucraina, somala, albanese e slovacca.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

I RISULTATI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) Le scorte

Gli impegni di giustizia dei collaboratori e dei testimoni costituiscono da sempre uno degli snodi più problematici del sistema della protezione. La necessità che le persone sotto protezione ripetano le loro dichiarazioni nel dibattimento, accettando di sottoporsi al contro interrogatorio delle difese, deve essere coniugata con la sicurezza e la l'assenza di pressioni intimidatorie.

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede il massimo sforzo al Servizio Centrale di Protezione, che deve organizzare i servizi di scorta per gli appuntamenti dibattimentali, e agli Organi di polizia territoriali, che li eseguono materialmente.

A ciò, va aggiunto che sulle Forze di Polizia ricadono anche gli accompagnamenti per motivi diversi dalle citazioni giudiziarie, tra cui i colloqui carcerari e i tragitti dal carcere alla località protetta per gli ammessi alla detenzione domiciliare. Si tratta quindi di una fase delicata, in considerazione dell'altissimo rischio cui sono esposte le persone sotto protezione.

Nel primo semestre del 2007, gli impegni di giustizia pervenuti al Servizio Centrale di Protezione ammontano a 4203 per i collaboratori e 131 per i testimoni. In 1091 casi di collaboratori e 14 di testimoni, è stato autorizzato l'uso dell'audizione a distanza.

Quest'ultimo strumento, il cui uso è cresciuto rispetto al secondo semestre del 2006, in cui si erano registrati 731 casi per i collaboratori di giustizia e 15 per i testimoni, rappresenta una soluzione ottimale sia dal punto di vista della sicurezza, sia da quello del risparmio dei costi.

Esso infatti evita il ritorno della persona protetta in località di origine per l'impegno dibattimentale, riducendo quindi l'esposizione a rischio e i costi dei servizi.

Tali considerazioni rendono auspicabile un intervento normativo per l'estensione dell'esame in videoconferenza a tutte le persone sottoposte a misure di protezione, limitando la comparizione in dibattimento a occasioni indispensabili.

Le scorte per impegni di giustizia e altri motivi sono state complessivamente, nel primo semestre del 2007, 8322, ripartite le tre principali Forze di Polizia. L'Arma dei Carabinieri ha eseguito 4684 accompagnamenti, 2540 la Polizia di Stato e 1098 la Guardia di Finanza.

La semplice enunciazione di tali cifre, da cui si può intuire il numero del personale impiegato e delle spese di missione e straordinario che gravano sui capitoli di bilancio delle Forze di Polizia, ripropone con preoccupante evidenza il peso che la gestione dei servizi di tutela delle persone sotto protezione assume nell'attività di ordine e sicurezza pubblica.

Tali servizi richiedono un'alta soglia di professionalità, a causa dell'elevatissimo rischio cui sono sottoposti i soggetti protetti e gli operatori, e l'impiego di mezzi adeguati.

Una possibile soluzione per limitare i costi potrebbe essere adottata sul piano legislativo, introducendo l'uso obbligatorio della videoconferenza in tutti i casi di escusione di persone sotto protezione, tranne quando la natura dell'atto istruttorio richieda la presenza fisica del soggetto.

b) La schermatura dell'identità

La produzione di documenti di copertura da parte del Servizio Centrale di Protezione costituisce da tempo uno dei metodi principali con cui viene perseguita la sicurezza delle persone protette.

I risultati conseguiti nel primo semestre del 2007 hanno portato all'emissione di 135 carte d'identità, 61 patenti e 342 tessere sanitarie con identità fittizie.



Nello stesso periodo, sono state rinnovate 231 carte d'identità e 22 passaporti con generalità reali ed emesse 893 certificazioni.

È anche continuata l'attività per il trasferimento della residenza dalla località di origine ai cosiddetti "poli fittizi", individuati dal Servizio Centrale di Protezione ai soli fini anagrafici e non coincidenti, ovviamente, con la reale dimora delle persone protette.

L'obiettivo è quello di impedire l'individuazione della località protetta, inserendo uno "schermo" tra quest'ultima e la località di residenza originaria.

Nel semestre in esame, sono stati effettuati 217 trasferimenti anagrafici di questo tipo.

L'identità di copertura, se da un lato costituisce un'ulteriore misura di sicurezza, può rendere difficoltosa la fase di uscita dal programma quando la persona protetta decida di restare nella località in cui era conosciuta con il nome fittizio.

La riassunzione dell'identità reale all'uscita dal programma crea, in tali casi, intuibili effetti sulla riservatezza, a meno di non ricorrere alla misura eccezionale del cambiamento delle generalità.

Altre difficoltà legate all'impiego dell'identità di copertura si sono riscontrate nelle situazioni lavorative, ad esempio nel caso di rapporti di lavoro iniziati a tempo determinato con le generalità attribuite dal Servizio Centrale di Protezione che si trasformano in rapporti a titolo definitivo, con necessità quindi di usare le generalità autentiche.

Questi fattori inducono a ripensare la funzione dei documenti di copertura, passando da una concessione quasi automatica ad una selezione più rigorosa, che limiti il loro rilascio alle situazioni di maggior rischio.

Il trasferimento in località protetta mantenendo le generalità reali può essere accompagnato da interventi di schermatura delle banche dati, in particolar modo le più “sensibili”, come quelle delle tessere sanitarie, che impediscano l'individuazione del domicilio.

Per quanto riguarda il pericolo di un possibile uso illecito dei documenti di copertura da parte dei collaboratori di giustizia, si sta progressivamente mettendo in pratica la procedura di controllo riservato prevista dall'art.8, comma 4, punto h), del Regolamento sulle speciali misure di protezione (D.M. 23/4/2004, n. 161) sul controllo riservato.

L'altra misura di schermatura dell'identità indicata dal sistema di protezione è il cambiamento delle generalità di cui al D.Lvo. 29/3/1993, n. 119. Il suo carattere eccezionale e definitivo prevede la nascita di un nuovo soggetto anagrafico, senza legami con l'identità precedente.

Si tratta di un istituto giuridico di complessa applicazione e dalle conseguenze importanti, cui ricorrere esclusivamente in situazioni nelle quali l'utilizzo dell'identità originaria comprometterebbe gravemente l'incolumità degli interessati.

Nel primo semestre del 2007, esso è stato deliberato dalla Commissione Centrale per 2 familiari di collaboratori di giustizia. Nello stesso periodo, è stata perfezionata, con la consegna dei nuovi documenti, la procedura di cambiamento di un altro collaboratore di giustizia.

Per evitare usi illeciti dell'identità attribuita, l'art. 17, commi 4 e 5, del Regolamento sulle speciali misure di protezione (D.M. 161/2004) prevede un trasferimento delle posizioni penali pregresse sotto le nuove generalità, effettuato con modalità che proteggono il collegamento tra il vecchio e il nuovo nominativo.

L'accesso al cambiamento delle generalità, che pure ha fornito ottimi risultati sul versante del mantenimento della riservatezza, comporta tuttavia inevitabili limitazioni nell'uso della nuova identità, ad esempio nel caso in cui il beneficiario voglia contrarre matrimonio, dopo aver divorziato con le generalità precedenti.

L'istituto non può inoltre essere esteso a cittadini stranieri (sarebbe necessaria una modifica normativa) né applicato solo ad alcuni componenti di un medesimo nucleo familiare.

Queste considerazioni inducono ad autorizzare il cambiamento delle generalità solo in casi in cui il rilievo delle collaborazione sia stato eccezionale, anche dal punto di vista dell'esposizione mediatica. Anche in queste situazioni, è necessario che i beneficiari siano consapevoli, attraverso una mirata informazione preventiva, delle conseguenze sulla loro vita futura.

c) I benefici penitenziari

Al 30 giugno del 2007, la maggior parte dei collaboratori di giustizia (333 su 795) erano in stato di libertà per fine pena o perché non erano ancora stati condannati in via definitiva.



Altri 317 erano sottoposti a misure alternative alla detenzione, da scontare nelle località protette. I restanti 145 erano invece ristretti in strutture carcerarie, usufruendo, per ragioni di tutela dell'incolumità, di un regime custodiale differenziato.

L'entrata in vigore, nel marzo 2001, dell'articolo 16 nonies del nuovo testo della legge 82/1991 ha introdotto un periodo minimo, pari a un quarto della pena comminata, di permanenza in carcere per i collaboratori di giustizia, prima di poter accedere alla detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui è affidata la competenza esclusiva in materia di benefici penitenziari dei collaboratori di giustizia, ha concesso in tutto 134 provvedimenti di accesso o prosecuzione di misure alternative, con un rapporto indicato nel grafico seguente.



CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) Le spese

Nei primi sei mesi del 2007, l'attuazione delle speciali misure di protezione ha assorbito una spesa complessiva di € 31.239.109. La cifra è inferiore di € 1.875.970 rispetto a quella del precedente semestre, che, a sua volta, era già inferiore di € 3.628.950 a quella dei primi sei mesi del 2006. La quota maggioritaria della spesa è costituita, nel semestre in esame, da quella per gli assegni mensili di mantenimento, che per i collaboratori sono assoggettati a parametri massimi stabiliti dall'art. 13, comma 6, della legge 82/1991, mentre per i testimoni è commisurata al tenore di vita preesistente.

Le altre voci importanti della spesa sono i contratti di locazione degli alloggi protetti e le capitalizzazioni delle misure di assistenza. A proposito di queste ultime, che rappresentano ormai il più consolidato canale di reinserimento sociale, è doveroso sottolineare che la loro erogazione comporta la cessazione sia delle misure mensili di assistenza, sia delle spese straordinarie in costanza di programma, come quelle per trasferimenti per motivi di sicurezza.

La capitalizzazione comporta, nel medio periodo, un risparmio di risorse. La somma stanziata a tal fine è quella che si sarebbe dovuta corrispondere periodicamente alle persone protette se il programma fosse rimasto in vigore, mentre vengono evitate le spese straordinarie richieste da esigenze di sicurezza.

Le spese di assistenza legale delle persone sotto protezione, pur essendo aumentate rispetto al semestre precedente, sono molto lontane dai livelli precedenti alla legge 45/2001, che ha introdotto il principio della liquidazione giudiziale degli importi, poi recepito nel Testo Unico delle spese di giustizia.

I provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati negli ultimi anni hanno spiegato i loro effetti anche sulle risorse destinate all'attuazione delle speciali misure di protezione. Il sistema è stato gestito in modo virtuoso, come dimostra la riduzione delle spese legali, passate dal 38% del 2001 al 12% del semestre attuale, pur senza cedere a compromessi sul versante della sicurezza. E' tuttavia auspicabile, e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha già attivato le opportune iniziative in tal senso, che non vi siano ulteriori riduzioni negli stanziamenti, che metterebbero a rischio i livelli primari di assistenza per le persone protette e i loro familiari.

b) La tutela della salute

L'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione, composto da due medici e tre psicologi della Polizia di Stato, ha continuato, nel primo semestre del 2007, la propria attività di intervento e supervisione delle problematiche sanitarie della popolazione protetta.

Essa si è concretata nel rilascio di pareri tecnici, in particolare sulle richieste di rimborso di prestazioni specialistiche e medicinali, nella conversione di documenti sanitari dai nominativi di copertura a quelli reali, in visite per esigenze medico-legali e di giustizia.

L'attività di supporto dei Direttori tecnici psicologi ha avuto come risultato interventi a beneficio di 22 collaboratori di giustizia e 42 familiari (25 dei quali minorenni) e 11 testimoni, con 7 familiari, tra cui 5 minorenni, tutti effettuati nelle località protette.

I colloqui hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita sotto protezione, spesso aggravati dalla storia personale pregressa dei soggetti, con presenza di disturbi ansiosi e depressivi e conseguenze post traumatiche da stress.


Per fronteggiare tali situazioni, che non possono essere certo seguite integralmente dagli psicologi del Servizio Centrale di Protezione, appena 3 a fronte di oltre 4000 persone protette, sono stati attivati gli opportuni interventi delle strutture pubbliche di settore, con la costante mediazione dei Nuclei Operativi di Protezione.

c) *I minori.*

Al termine del primo semestre del 2007, i minori presenti nelle speciali misure di protezione erano in tutto 1205. Solo uno era titolare di un programma di protezione come testimone, mentre gli altri erano stati ammessi in qualità di congiunti.



I minori familiari di collaboratori erano in tutto 1119 (suddivisi in 546 maschi e 573 femmine), mentre i restanti 85 (42 maschi e 43 femmine) erano congiunti di testimoni.



fascia dei primi 5 anni di vita e in quella dell'adolescenza.

Il primo obiettivo è assicurare ai minori l'assolvimento dell'obbligo scolastico in condizioni di sicurezza. La scuola è infatti un mezzo insostituibile di promozione e riscatto sociale per ragazzi che provengono,

La suddivisione per età, rappresentata nel grafico, è abbastanza equilibrata: la maggior parte dei soggetti è distribuita in parti eguali tra i 6 e i 10 anni e tra gli 11 e i 15. Il resto è presente, con ripartizione numerica simile, nella